



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE/SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE E DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE

(art. 93, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i¹)

La sottoscritta Rosa Clara Alvich, nata a Brescia, il 11.07.1990, CF: LVCRCCL90L51B157M, dipendente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in servizio con la qualifica di funzionario amministrativo consolare contabile presso l'Unità per il coordinamento amministrativo e tecnico della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni, a seguito della Nota DGAI Ufficio VII n. MAE01989282023-11-09 del 9/11/2023 con cui è stata comunicata la nomina – disposta con DD n. 5617/367 del 09.11.2023 - a² componente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla gara di **appalto specifico per la fornitura di apparati e licenze Checkpoint, comprensiva dei servizi di manutenzione e supporto specialistico, nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID SIGEF 2681) – CIG A021CF6B13**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

nell'accettare l'incarico di cui sopra

D I C H I A R A

¹ **Art.77 (Commissione giudicatrice), comma 9, del D.Lgs. n.50/2016**

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

² Depennare l'incarico non pertinente.

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dall'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023³ e, in particolare:

- a) di non aver svolto nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione ruoli negli organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale⁴;

*in esito alla presa visione dell'elenco dei partecipanti alla gara per l'affidamento
dell'Appalto Specifico sopra richiamato*

c) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura ai sensi dell'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

³ **art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 (Commissione giudicatrice):**

Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

⁴ **Libro II, Titolo II, Capo I, Codice Penale (Sei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione):** Articolo 314 – Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione; Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici; Articolo 319bis - Circostanze aggravanti; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d'ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

2013, n. 62⁵, nonché dell'art. 6⁶, comma 1, del Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di cui al D.M. n.1600/1759 del 18.09.2014.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o di astensione sopra richiamate, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante astenendosi dallo svolgimento dell'incarico;
- di impegnarsi a svolgere l'incarico con imparzialità, rigore, riservatezza e in posizione di indipendenza ed autonomia;
- di impegnarsi a mantenere una condotta pienamente conforme alla normativa in materia di prevenzione della corruzione, a rispettare le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del MAECI e a segnalare immediatamente al Responsabile della Corruzione del MAECI eventuali fatti, atti o comportamenti illeciti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Il dichiarante

Roma, 10 novembre 2023

⁵ **Art. 7 (Obbligo di astensione) del DPR n. 62/2013**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

⁶ **Art.6, comma 1, Codice di comportamento del MAECI (Conflitto d'interesse)**

I dipendenti – compresi i dirigenti, appartenenti o non alla carriera diplomatica – si astengono cautelativamente dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie funzioni in situazioni che coinvolgano interessi propri, del coniuge, di conviventi, parenti ed affini entro il secondo grado.